

RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUO CONTRO CESSIONE/DELEGAZIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE/STIPENDIO/PENSIONE N.

Dati del richiedente

Cognome:	Nome:		
Nato a:	in data	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°	Rilasciato il:	da:
Dipendente dal:	Qualifica:	Retribuzione netta:	
		Scadenza:	

Dati del datore di lavoro

Denominazione:	Settore attività:		
Partita IVA:	Codice Fiscale:	Tel:	
Con sede in :	Città:	CAP:	

premessi che

- il Mutuatario, per il tramite dell'Intermediario del Credito sopra indicato, ha fatto richiesta alla Mutuante Fincontinuo S.p.A. di un prestito personale da estinguersi mediante cessione pro solvendo/delegazione di pagamento di quote della retribuzione/stipendio/pensione (Mutuo) per un montante di € in n. rate mensili di € ;
- il Mutuatario è in attesa del perfezionamento dell'istruttoria e della conclusione dell'iter amministrativo della suddetta richiesta;
- il Mutuatario manifesta l'esigenza personale di ottenere immediata liquidità, mediante un anticipo sul finanziamento richiesto;
- il Mutuatario dichiara di aver ricevuto in tempo utile e prima della conclusione del contratto, il "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio ed allegato, per espressa volontà delle parti;
- il Mutuatario chiede alla Fincontinuo SpA l'erogazione di un prefinanziamento, dichiarando di aver preso attenta conoscenza del regolamento contrattuale sotto riportato, che dichiara di accettare integralmente senza alcuna riserva, alle seguenti condizioni:

(a) Importo richiesto		(d) Importo da rimborsare	
(b) Interessi dell'operazione		(e) Tasso Annuo Nominale	
(c) Imposta di bollo Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017	€ 16,00	(f) TEG/TAEG/ISC	

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue:

art 1 - Perfezionamento del contratto

La presente richiesta diventerà contratto a seguito della conferma scritta da parte di Fincontinuo SpA dell'avvenuta erogazione o a seguito dell'incasso da parte del Richiedente.

art 2 - Oggetto del contratto

Fincontinuo concede al Mutuatario, a titolo di anticipazione sul finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, la somma indicata al punto A e riportata nel "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

art 3 - Rimborso e Durata del prestito personale

Il presente prestito è collegato al finanziamento, sotto forma di cessione o di delega, richiesto ed in corso di istruttoria col Mutuante. Fincontinuo accorda a titolo di anticipazione al Mutuatario l'importo richiesto per la durata di 2 (due) mesi, periodo massimo necessario per la conclusione della istruttoria del finanziamento indicato in premessa.

Il cliente richiede la somma indicata al punto A a titolo di anticipo del contratto di finanziamento in corso di istruttoria col Mutuante. Gli interessi indicati al punto B sono determinati applicando all'importo finanziato del punto A il TAN indicato al punto E per il periodo intercorrente fra la data di erogazione dell'importo del punto A e la data di restituzione della somma concessa a titolo d'acconto. Il cliente rimborserà, quindi, l'importo indicato al punto D, determinato dalla somma dell'importo finanziato del punto A, degli interessi del punto B e dell'imposta sostitutiva del punto C. Il TAEG/ISC relativo al presente prefinanziamento di cui al punto F è calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto del Tesoro 06/05/2000. Si precisa che nel calcolo del TAEG/ISC è esclusa l'imposta di bollo di cui al punto C.

art 4 - Restituzione del prestito personale

Il rimborso del Prefinanziamento avverrà in un'unica soluzione, mediante trattenuta e compensazione sul netto ricavo del finanziamento rimborsabile mediante cessione o delegazione, delle somme erogate dal Finanziatore a titolo di anticipo sullo stesso, maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione al saldo.

Il Mutuatario, pertanto, conferisce mandato irrevocabile al Mutuante a corrispondere alla Fincontinuo SpA l'importo da rimborsare di cui al punto D a detta società ed a mettere a disposizione dello stesso la eventuale residua somma. E' in ogni caso fatta salva la facoltà della Fincontinuo SpA di revocare il presente prestito personale in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Mutuatario a mezzo lettera raccomandata a. r.

Qualora la Fincontinuo SpA dovesse provvedere alla revoca del finanziamento, il Mutuatario è obbligato, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, ad effettuare il rimborso di quanto dovuto in virtù del presente prestito personale oltre interessi di mora.

In ogni caso decorsi due mesi dalla sottoscrizione del presente atto, indipendentemente dal perfezionamento del finanziamento del Mutuante, la Fincontinuo SpA si riserva la facoltà di richiedere la restituzione dell'importo finanziato a titolo di prestito personale oltre interessi calcolati al TAN indicato al precedente art.3.

Costituiranno motivo di mancato perfezionamento del finanziamento richiesto al Mutuante e, conseguentemente, causa automatica di risoluzione del presente contratto di prestito personale: a) la falsità delle dichiarazioni e/o dei documenti rilasciati dal Cliente in fase di istruttoria del prestito; b) la mancata accettazione da parte della amministrazione, da cui il Cliente dipende, ad operare la trattenuta sulla retribuzione; c) l'impossibilità ad assicurare l'importo del prestito, presso le compagnie di assicurazione convenzionate, contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente; d) il cambiamento, in fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo del prestito, della Amministrazione di dipendenza; e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali nonché qualsiasi atto accertamento o provvedimento - sanitario, amministrativo, sindacale - che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio oppure la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione quale risultava al momento della richiesta del prestito; f) il mancato immediato avviso alla Fincontinuo SpA del cambiamento del proprio domicilio; g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso; h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria che determini l'impossibilità di erogare il prestito da parte del Mutuante.

art 5 - Estinzione anticipata

Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, estinguere in via anticipata il finanziamento corrispondendo a Fincontinuo SpA il capitale residuo, l'imposta di bollo e gli interessi ed altri oneri maturati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione delle somme.

art 6 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento

Nel caso di ritardo nella restituzione del prestito personale o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del TAN dell'operazione. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma

soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di Fincontinuo SpA di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1465 comma 2 c.c.

art 7 - Diritto di recesso

Il Mutuatario può recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto. Il Mutuatario che recede ne dà comunicazione a Fincontinuo inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo SpA, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Mutuatario alcuna spesa. Il Mutuatario dovrà rimborsare in un'unica soluzione quanto ricevuto. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'inizio della comunicazione di recesso. Per tale ipotesi non è prevista l'applicazione di interessi.

art 8 - Portabilità

Il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 Codice Civile (art. 120 quater TUB). L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

art 9 - Comunicazioni periodiche

Fincontinuo fornisce gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Mutuatario, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a Fincontinuo entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Mutuatario.

art 10 - Reclami

Il Mutuatario potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della Fincontinuo inviando reclamo scritto a Fincontinuo SpA, Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06.95.22.63.99 o per posta elettronica a ufficio.reclami@fincontinuo.com. Se il Mutuatario non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Mutuatario potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a Fincontinuo.

art 11 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del perfezionamento dell'operazione di cessione del quinto o delegazione di pagamento, il mutuatario conferisce fin d'ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattenere dal TFR l'importo comprensivo degli interessi delle commissioni e dell'imposta di bollo sopra indicati, e di cederlo alla Fincontinuo SpA per il rimborso del predetto anticipo. Il Cliente inoltre, per la durata del prestito personale si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art 2120 c.c. come modificato dalla L 297/1982 se ed in quanto a lui applicabile. Gli eventuali oneri imposti dall'amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cliente.

art 12 - Risoluzione del prestito personale

Qualora allo scadere del termine dei due mesi ovvero anche prima del suddetto termine il contratto di finanziamento non dovesse perfezionarsi per qualsiasi motivo, il presente atto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c.

art 13 - Oneri e Spese

Tutte le spese che la Fincontinuo SpA dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente prestito personale, saranno a totale carico del Cliente.

art 14 - Foro competente

La Legge applicabile al contratto è quella italiana. Il foro competente sarà, a scelta della Fincontinuo SpA o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso cui è costituito il rapporto. Se il cliente riveste la qualità di consumatore ex art. 33 del d.lgs 206/2005 il foro è quello previsto dall'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile.

Il Mutuatario dichiara sotto propria responsabilità che le notizie fornite nel presente modulo sono complete e veritiere e di aver esaminato tutti gli articoli del Regolamento contrattuale dell'operazione di prefinanziamento e che tutti dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì: di aver ritirato copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs 196/03, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi a i fini della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché delle condizioni espresse nel Regolamento contrattuale dell'operazione di prefinanziamento, corpo unico di questa richiesta/contratto; di ☐ essersi avvalso ☐ non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Cliente e non si è avvalso del diritto in parola).

Il Mutuatario

Fincontinuo SpA

Il Mutuatario, dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole del Regolamento contrattuale dell'operazione di prefinanziamento ed in particolare, anche ad ogni effetto degli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare espressamente: art 1 - Perfezionamento del contratto; art 2 - Rimborso e Durata del prestito personale; art 3 - Restituzione del prestito personale; art 4 - Estinzione anticipata; art. 5. Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento; art 6 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 C.C.; art 7 - Risoluzione del prestito personale; art 8 - Oneri e spese; art. 9 - Foro competente.

Timbro e firma